

# Oltre ilGreen24

Newsletter di approfondimento realizzata in collaborazione con 24 ORE Professionale



L'hub italiano dei consorzi per le economie circolari



**OLTREIL  
GREEN**  
L'IMPRONTA  
NATURALE

-  **ECO  
PED**
-  **RI  
DOMUS**
-  **ECO  
POWER**
-  **PNEU  
LIFE**

**safe**  
L'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

**OltreilGreen24**

Newsletter di approfondimento  
realizzata da  
24 Ore Professionale  
in collaborazione  
con GRUPPO SAFE

Proprietario ed Editore:  
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale  
e amministrazione:  
Viale Sarca, 223 - 20126  
Milano

Redazione:  
24 ORE Professionale

**Coordinamento editoriale:**  
Corinna Salaparuta,  
Rita Salimbeni

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.  
Tutti i diritti riservati.  
È vietata la riproduzione  
anche parziale e con qualsiasi  
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi,  
anche se curati con scrupolosa at-  
tenzione, non possono comportare  
specifiche responsabilità per invo-  
lontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:  
28 Luglio 2023

**NEWS** a cura della redazione Safe

OltreilGreen24: il numero di questo mese	3
<b>ENERGIA</b>	
Tavolo Nazionale "Italia in Classe A": come si raggiungono gli obiettivi di risparmio energetico?	4
<b>231</b>	
Organismi di vigilanza: la presidente chilosi parla dei rischi aziendali legati ai rifiuti e chiede una riforma della 231	6
<b>EPR</b>	
La difficile strada dell'epr tessile italiano	9
<b>EPR</b>	
Pneumatici, l'emergenza e' rientrata	13
<b>RAEE</b>	
Flussi paralleli di RAEE: il Centro di Coordinamento si sta muovendo	15
<b>QUESITO</b>	18

**APPROFONDIMENTI** a cura di 24 Ore Professionale


<b>231</b>	
231 e sostenibilità: l'integrazione dei fattori ESG nei modelli organizzativi	20
<b>TESSILE SOSTENIBILE</b>	
Strategia UE per il tessile sostenibile: obbligo di raccolta differenziata	25
<b>MODA</b>	
Dai materiali al greenwashing: la Ue mette alle strette la moda	29
<b>FILIERA EUROPEA DELLE BATTERIE</b>	
Batterie, il quadro per una filiera europea sostenibile e resiliente	32
<b>RAEE</b>	
Raee Fotovoltaici, la responsabilità estesa del produttore non è retroattiva	37



## OltreGreen24: il numero di questo mese

Il viaggio prosegue. Alla sua seconda apparizione *Oltre il Green24* entra ulteriormente nel merito delle questioni più profonde della transizione ecologica del nostro settore industriale. Un cambiamento che scaturisce dal magico equilibrio tra norma, tecnologia e mercato, e dalla serrata dialettica tra questi tre fattori. In questo numero il Comitato Redazionale di SAFE e il Sole24ore propongono ben nove approfondimenti. Tre degli articoli riguardano il settore Tessile/Moda, per il quale si preannunciano trasformazioni radicali e dove il dibattito è molto intenso. Mauro Chezzi, referente di Sistema Moda Italia nel consorzio Retex.green, e Roberto Tognoli, Amministratore Delegato del consorzio Recrea di Camera Nazionale della Moda, ci hanno affidato i loro commenti sull'andamento dell'evoluzione normativa italiana ed europea. Nell'articolo sugli pneumatici, il Presidente di Pneulife Moreschi ci dà una grande notizia: l'emergenza di sovrapproduzione rifiuti è finita! In quello sui RAEE, il direttore del Centro di Coordinamento Longoni e il consigliere Ferracin danno conto delle più recenti iniziative dei consorzi di produttori per riguadagnare terreno nei livelli di intercettazione. Ci sono poi un approfondimento a proposito del nuovo regolamento europeo sulle batterie e un resoconto del Vicepresidente di Assoclima Bellò sul Tavolo nazionale "Italia in Classe A". Infine, *Oltre il Green24* vi offre due contributi originali riguardanti il modello organizzativo 231, strumento fondamentale per tutte le aziende che gestiscono rifiuti: il primo è un'intervista alla Presidente dell'Associazione Organismi di Vigilanza 231, l'avvocato Mara Chilosi, alla quale vanno le nostre congratulazioni per la recente rielezione, e il secondo è un interessante ricostruzione storica dell'avvocato Paolo Peroni. Avanti tutta!

Giuliano Maddalena - Direttore del Gruppo SAFE



## ENERGIA

### Tavolo Nazionale “Italia in Classe A”: come si raggiungono gli obiettivi di risparmio energetico?

Lo scorso 5 luglio a Palazzo Senatorio, a un lato di Piazza del Campidoglio a Roma, c'è stato il primo incontro del **Tavolo Nazionale di Italia in Classe A**, la campagna sull'efficienza energetica promossa dal **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** e realizzata dall'**ENEA**. “Sinergie energetiche” è stato il titolo e il tema conduttore dell'appuntamento romano che ha segnato un primo passo per “mettere a frutto un bagaglio di esperienze stratificato, in grado di portare risultati premianti nell'adozione di iniziative efficaci per il contenimento dei consumi di energia”, ha affermato la Direttrice del Dipartimento DUEE di ENEA **Ilaria Bertini** in una nota apparsa sul sito ufficiale dell'ente. Tra i numerosi “Opinion Leader” invitati all'incontro c'era anche Assoclimate, l'associazione di categoria dei costruttori di sistemi di climatizzazioni, che ha portato le proprie proposte per il contenimento dei consumi energetici. A rappresentare Assoclimate al Tavolo era il Vicepresidente **Stefano Bellò**, che il gruppo SAFE conosce molto bene perché è uno dei consiglieri di Ridomus, il consorzio di produttori che si occupa di coordinare e monitorare le filiere del recupero dei condizionatori. Il comitato redazionale di SAFE gli ha chiesto di spiegare perché, nell'opinione di Assoclimate, le pompe elettriche dovrebbero essere una priorità. “Perché il risparmio energetico sia decisivo” ci ha detto Bellò “bisogna agire con determinazione su due fronti: la coibentazione degli edifici, l'elettrificazione

dei consumi finali e l'efficientamento degli impianti. In merito agli impianti, la proposta dei produttori di climatizzatori è sostituire i vecchi apparecchi con pompe di calore elettriche. Fortunatamente le macchine da sostituire sono riciclabili al 76% perché sono composte soprattutto da rame, alluminio e acciaio. Bisognerà però fare in modo che i gas refrigeranti siano recuperati in modo adeguato, e su questo aspetto come Ridomus stiamo portando avanti iniziative concrete per formare gli installatori”.

I dati presentati nel “Libro bianco sulle pompe di calore” (la quarta edizione è stata diffusa nel luglio 2023 da Anima-Confindustria e Assoclimate) sono molto chiari. Grazie a questa tecnologia è possibile: ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> del 60% già oggi per arrivare sino al 90% al 2030; aumentare fino al 65% la quota di energia rinnovabile termica utilizzata per il riscaldamento nelle abitazioni esistenti (migliorando così la classe energetica di due o più classi), così come già accade da anni nelle nuove costruzioni; ottenere un risparmio energetico di almeno il 30% rispetto agli impianti termici esistenti, ma la quota di risparmio potrebbe schizzare al 77% se la rete elettrica di riferimento fosse completamente alimentata con energia rinnovabile.

“Uno degli aspetti più importanti delle pompe di calore elettriche” rimarca Bellò “è proprio la loro capacità di connettersi a reti elettriche che, secondo i piani di riconversione ambientale, saranno sempre più alimentate da fonti rinnovabili; a partire dai black out del 2003 la rete elettrica italiana si è evoluta costantemente e oggi è pienamente in grado di reggere la transizione”.

“A Palazzo Senatorio”, riferisce l'esponente di Assoclimate “uno degli argomenti chiave è stato la sensibilizzazione: come si può massimizzare la diffusione delle pompe di calore elettriche? Occorre informare e coinvolgere una gran quantità di soggetti, dai politici e gli amministratori locali fino ad arrivare agli amministratori di condominio e alle famiglie. Una leva fortissima per favorire la diffusione delle pompe di calore è una tariffa elettrica che produca immediati risparmi per i cittadini, sostenendo nel tempo la scelta e trasformando gli incentivi statali in investimento per l'intera comunità.

E allo sforzo per avvicinare i cittadini ed aggiornare il quadro normativo, corrisponderà un grande sforzo di riconversione industriale. Questa è una delle principali ragioni per cui ci preoccupano gli ultimi sviluppi in merito alla normativa F-gas. L'Europa sta chiedendo un azzeramento dei refrigeranti sintetici HFC entro il 2030, ma i gas naturali che andremo a utilizzare richiedono di riprogettare il funzionamento delle macchine e di adeguare i loro standard di sicurezza. Un grande sforzo che è davvero difficile da sostenere in tempi brevi se in parallelo l'industria deve prepararsi a produrre milioni di apparecchi all'anno. Secondo noi la priorità assoluta dovrebbe essere data alle pompe di calore, perché è mediante la diffusione di questa tecnologia che si potranno raggiungere gli obiettivi del Green Deal al 2030”.



231

## Organismi di vigilanza: la presidente chilosi parla dei rischi aziendali legati ai rifiuti e chiede una riforma della 231

L'avvocato Mara Chilosi, che ormai da quindici anni è il consulente legale di riferimento del gruppo SAFE, lo scorso giugno è stata rieletta Presidente di AODV231, l'Associazione che riunisce professionisti e esponenti aziendali che vivono in prima persona l'esperienza degli Organismi di Vigilanza (OdV) previsti dai Modelli di Organizzazione adottati in base al Decreto Legislativo n. 231/2001. Gli iscritti sono oltre 1.300. Il comitato redazionale di SAFE l'ha intervistata.

*Avv. Chilosi, gestire i rifiuti è delicato: imprecisioni gestionali involontarie possono facilmente avere conseguenze penali e, allo stesso tempo, le difficoltà strutturali di tracciamento dei flussi sono una costante fonte di tentazione per gli imprenditori privi di scrupoli interessati ad ottenere illeciti guadagni. In questo quadro, qual è l'impatto dei modelli organizzativi 231?*

Il settore dei rifiuti rappresenta - stando alle recenti ricerche sull'applicazione giudiziaria del d.lgs. 231/2001 - un ambito di **rischio significativo per le imprese**. I reati ambientali, unitamente a quelli legati alla salute e sicurezza sul lavoro e ai reati contro la PA, rappresentano le fattispecie rispetto alle quali la responsabilità amministrativa degli enti è più contestata e, in particolare, lo

sono quelle concernenti la disciplina sui rifiuti.

I reati legati alla gestione dei rifiuti sono particolarmente insidiosi, in quanto spesso coinvolgono le imprese per condotte poste materialmente in essere dagli appaltatori o dagli operatori specializzati. È noto infatti che vige, nella normativa in materia, il principio della **responsabilità condivisa lungo la filiera** e i committenti di lavori o coloro che conferiscono i propri rifiuti a terzi sono chiamati a verifiche molto stringenti in ordine al possesso, da parte dei fornitori e “soci in affari” (usando la terminologia dell’ISO 37001), di requisiti tecnici, autorizzativi, organizzativi e di onorabilità sempre più stringenti.

I **modelli organizzativi** sono lo strumento attraverso cui mettere in atto questo “obbligo di diligenza” secondo un approccio “risk based”, in quanto presuppongono, innanzitutto, un’analisi del contesto e l’identificazione dei rischi e, conseguentemente, l’adozione di protocolli di verifica delle terze parti proporzionati al rischio e, dunque, sostenibili.

È molto importante che le **misure di prevenzione dei reati** individuate nei protocolli del modello siano proporzionate al rischio e non eccessivamente burocratiche, altrimenti si rischia che le figure aziendali che devono applicarle non ne condividano l’utilità e, conseguentemente, le aggirino. Vi è poi una inutile dispersione di risorse che non produce alcun valore aggiunto.

Un ulteriore elemento importante per il successo di questi strumenti è l’eliminazione delle ridondanze e la promozione di un **approccio integrato**, attraverso l’adozione di strumenti organizzativi unitari che presidino diversi ambiti di rischio. Un approccio per processi e per attività sensibili, più che per gruppo di reato.

Così, il **protocollo di verifica delle terze parti** può contribuire a prevenire i reati ambientali, quelli associativi, quelli contro la PA, quelli legati agli infortuni sul lavoro, quelli di riciclaggio, il caporalato e gli altri reati connessi alla regolarità del rapporto di lavoro, come pure a contrastare le frodi, a diminuire il rischio contrattuale, a preservare la business continuity.

I modelli organizzativi prevedono inoltre processi di **monitoraggio** e di **vigilanza** che ne presidiano l’efficace attuazione e ne consentono l’aggiornamento periodico. Da ultimo, la recente normativa sul **whistleblowing** prevede l’introduzione di canali di segnalazione di illeciti e violazioni, disponibili anche per gli esterni, che dovrebbero rendere ancora più efficace lo strumento.

L’**Organismo di vigilanza** ha il compito di verificare la funzionalità del modello in termini di disegno e di esercitare il controllo cosiddetto di “terzo livello” sul rispetto dei protocolli e delle misure di prevenzione, integrandosi nel sistema di controllo interni, curando l’aggiornamento del modello per recepire modifiche normative, cambiamenti organizzativi o di business rilevanti o per eliminare eventuali lacune che dovessero emergere in corso d’opera.

Inutile sottolineare l’**importanza** che il processo di acquisto e i protocolli di

verifica delle terze parti assumono nell'ambito dell'azione dell'Organismo di vigilanza, in tutte le tipologie di imprese.

*Nel dlgs 231/2001 c'è qualcosa che potrebbe essere migliorato?*

A distanza di oltre 20 anni dall'adozione della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti è diffusa, tra gli addetti ai lavori, la percezione della **necessità di una riforma organica** del d.lgs. 231/2001, che dovrebbe muoversi su diverse direttrici.

Razionalizzare il catalogo dei reati presupposto, riformare la disciplina della confisca, introdurre strumenti premiali per le imprese che adottano approcci collaborativi o riparatori in fase di indagini, allineare la disciplina processuale a quella prevista per le persone fisiche dopo la cosiddetta "riforma Cartabia", cercare di tipizzare meglio l'esimente legata all'adozione del Modello, ad esempio valorizzando maggiormente le certificazioni dei sistemi di gestione aziendale quantomeno in chiave di inversione dell'onere probatorio, disciplinare l'azione dell'Organismo di vigilanza: questi i principali e non più procrastinabili temi su cui il legislatore dovrebbe concentrarsi





## EPR

### La difficile strada dell'EPR tessile italiano

La strada dell'EPR tessile italiano è più lunga e tortuosa del previsto. Anticipando al primo gennaio 2022 l'obbligo europeo di raccogliere in modo differenziato il rifiuto tessile (che per tutti gli Stati membri scatterà il primo gennaio 2025), l'Italia sembrava volersi porre come leader e traino della nuova fase europea del tessile. Una fase dove ambiziosi obiettivi di circolarità dovranno essere raggiunti grazie all'effetto combinato di raccolta differenziata del tessile, ecodesign e responsabilità estesa del produttore. E' infatti difficile, se non impossibile, che al di fuori di un quadro sistemico che coinvolga i produttori le raccolte differenziate possano essere efficienti e raggiungere importanti obiettivi di recupero. C'era quindi da aspettarsi che, dopo aver obbligato i Comuni a differenziare il tessile, il nostro **Ministero dell'Ambiente** (che nell'iter, durato circa tre anni, ha cambiato nome tre volte: MATTM, MITE e MASE) procedesse spedito nell'istituzione di uno specifico **regime di responsabilità estesa del produttore**. Effettivamente, dopo lunghe consultazioni preliminari degli stakeholder, operate sia da questo governo che da quello precedente, a febbraio 2023 il MASE ha presentato ai portatori d'interesse una bozza strutturata dando loro la possibilità di discuterla collegialmente e di presentare osservazioni scritte. A questa prima fase di consultazione, aveva dichiarato il Ministero durante un partecipato incontro online, ne sarebbero seguite altre a stretto giro con l'obiettivo di concludere il più velocemente possibile.

“Sembrava che il MASE avesse tutta l'intenzione di chiudere i lavori velocemente” riporta il **referente per Sistema Moda Italia del consorzio di produttori RETEX.GREEN Mauro Chezzi**. “Anche perché si sapeva già che a inizio estate la **Commissione Europea** avrebbe formalizzato una proposta sull'EPR tessile. Se l'Italia avesse chiuso prima della proposta della Commissione, avrebbe potuto partire in autonomia e avere maggiore influenza sul percorso europeo. Un ruolo di leadership pienamente giustificabile, dato che l'Italia, con i suoi oltre 400.000 addetti, è il **maggiore azionista della filiera tessile/moda europea**. Sembrava che la strada scelta dal Ministero fosse proprio questa, ma a maggio l'iter si è improvvisamente fermato. Una possibile bozza finale era stata predisposta ma non è mai stata trasmessa formalmente agli stakeholder. Ora la situazione è ribaltata: è l'Italia a dover aspettare che l'Europa decida”.

Effettivamente la **proposta sull'EPR tessile** avanzata dalla Commissione Europea al Consiglio e Parlamento Europeo include standard comuni per i regimi che verranno istituiti in ogni paese, e pertanto l'Italia dovrà tenerne conto. Ma tra la pubblicazione della proposta (avvenuta lo scorso 5 luglio) e la sua approvazione definitiva, potrebbe passare un **intero anno**: prima delle elezioni europee di giugno 2024, infatti, è fisiologico che per alcuni mesi l'apparato amministrativo europeo si astenga da nuove iniziative. L'**Olanda**, diversamente dall'Italia, e pur avendo iniziato posteriormente i propri iter, è riuscita istituire il proprio regime EPR del tessile il primo luglio (ossia quattro giorni prima della pubblicazione della proposta europea), e questo le consentirà di implementare già da ora, e con criterio più autonomo, le proprie politiche sulla circolarità del tessile.

“Non siamo riusciti a capire perché l'Italia abbia deciso di aspettare” commenta **Roberto Tognoli, Amministratore Delegato del consorzio di produttori RE-CREA**. “Il made in Italy costituisce, da solo, il 30% del tessile europeo. Come sistema Paese avremmo avuto tutto il tempo per giocare d'anticipo, assumendoci inoltre una precisa funzione di orientamento. Ora invece dovremo adeguarci ad una proposta europea che, a nostro avviso, presenta evidenti **aspetti di criticità**. I provvedimenti ipotizzati, seppur comprensibili in termini di principio, non sembrano poggiarsi su attente valutazioni di fattibilità all'interno dello scenario in cui si opera. La proposta Europea richiede interventi molto precisi e sostanziali in riferimento all'ecodesign, le cui applicazioni comporteranno per i produttori inevitabili e significativi investimenti, sia organizzativi, che economico finanziari”. “A tale proposito si auspica che, sia a livello Paese che a livello comunitario, siano messi in atto adeguati interventi in termini di contribuzioni o defiscalizzazioni, a sostegno delle aziende interessate a tale transizione”.

“Ci si aspetta inoltre” prosegue Tognoli “che la proposta europea tenga in giusta considerazione la grande differenza esistente, in termini di resistenza funziona-

le, di *desiderabilità* e di *durabilità emotiva*, tra i prodotti di livello medio/alto del *made in italy* ed i prodotti del *fast fashion*. Il *made in italy* si sostanzia in prodotti identitari, di alta qualità e prestigio, di elevata durabilità, caratterizzati da una desiderabilità a lungo termine da parte dei propri consumatori. Il *fast fashion*, al contrario, lavora volutamente in over produzioni, producendo capi di abbigliamento a basso costo, utilizzando materiali di bassa qualità e limitata durabilità, puntando il proprio business su di una vertiginosa rotazione del consumo. Risulta quindi evidente come il *fast fashion* contribuisca in modo significativo sulla produzione del rifiuto tessile, ed oltretutto si tratta di un rifiuto con bassi indici di recuperabilità”.

Chezzi di Retex.green rilancia: “nei prossimi mesi l'Italia avrà la possibilità di intervenire nel dibattito europeo facendo valere tutto il suo peso nel settore tessile/moda. Dobbiamo **esprimere leadership**, far valere la nostra expertise e le nostre posizioni, e allo stesso tempo acquisire tutti gli input di cui abbiamo bisogno per far scattare in Italia un regime EPR compatibile con quello europeo non appena la direttiva europea sarà modificata. Ma perché il sistema Italia faccia sentire la sua voce deve, prima di tutto, avere una posizione chiara e coerente: per questo auspichiamo che la consultazione nazionale degli stakeholder venga riannodata immediatamente, e che proceda a ritmo rapido verso una sintesi”.

Ad aver generato la stagnazione del percorso italiano verso l'EPR tessile potrebbe essere l'esistenza di posizioni antitetiche tra i Comuni (rappresentati da ANCI) e i consorzi di produttori (oggi, oltre ai citati Retex.green e Recrea, che sono rispettivamente degli spin-off di Sistema Moda Italia e Camera della Moda, esistono anche Ecotessili creato da Federdistribuzione e Cobat tessile nato per iniziativa del gruppo Cobat) . “La **prima bozza** presentata agli stakeholder dal Ministero” spiega Tognoli di Recrea “era molto sbilanciata sulle posizioni dei Comuni e, in merito all'organizzazione della filiera, relegava i produttori ad un ruolo di puri finanziatori delle varie attività. Abbiamo provveduto all'invio, nei termini, delle nostre note di commento al Ministero competente. Da interlocuzioni con la Direzione generale dello stesso Ministero competente ci è stato suggerito di trovare un punto di accordo, e di formulare proposte condivise, con ANCI. Abbiamo organizzato con ANCI un paio di incontri dai quali è emerso che difficilmente, nel breve termine, riusciremo a trovare un punto di equilibrio che soddisfi entrambe le parti”

“I produttori e i distributori, collegialmente, hanno proposto al Ministero e ai Comuni di stipulare un **accordo di programma** per l'istituzione di raccolte gestite dai produttori presso i punti retail, così come consentito dalla legge”, riporta Chezzi di Retex.green. “E' un'operazione giusta e necessaria, ma non è affatto scontata da realizzare. Potremmo sfruttare produttivamente i mesi che

abbiamo a disposizione prima che il regime EPR venga istituito per fare delle **sperimentazioni** con le aziende più volenterose. Le logistiche e le modalità di prelievo vanno ben calibrate, e dobbiamo anche trovare le giuste formule di comunicazione: tra i punti di vendita dell'abbigliamento e i loro clienti esiste un legame emozionale molto particolare, e il concetto di rifiuto non è facile da integrare, in un medesimo spazio, con le proposte di valore del prodotto nuovo”.



## EPR

### Pneumatici, l'emergenza è rientrata

Per un intero quinquennio l'eccesso di pneumatici di fuori uso ha messo in difficoltà i sistemi di raccolta e recupero organizzati dai consorzi di produttori. I rifiuti erano molto superiori di quanto fosse ragionevole aspettarsi a partire dai registri formali dell'immesso sul mercato, e di conseguenza il numero di domande di prelievo superava di almeno un 10-15% la capacità logistica e di trattamento messa in campo. Una situazione che, purtroppo, favoriva il proliferare di tratte parallele e delitti ambientali.

A dicembre del 2020 la Direzione Generale del Ministero ha diffuso una **di-**  
**rettiva** in cui prende atto del problema, attribuendolo a una concomitanza di cause tra le quali le importazioni irregolari di pneumatici da aziende straniere e le false esportazioni finalizzate ad evadere il contributo ambientale. Da lì la decisione drastica ma necessaria di chiedere ai consorzi di produttori di raccogliere il 110% delle loro quote di immesso sul mercato, nonostante gli obiettivi fissati dal DM 19 novembre 2019, n. 182 (Regolamento PFU) fossero del 95%. In seguito a questa misura, inevitabilmente, è aumentato l'eco-contributo pagato dai consumatori all'acquisto dei pneumatici nuovi.

Ora però l'emergenza è rientrata. "A partire dal settembre del 2022" ha spiegato il **Presidente del consorzio di produttori PneuLife Andrea Moreschi** "le quantità di rifiuto hanno cominciato a diminuire, e nel primo semestre 2023, **per la prima volta nell'ultimo quinquennio, la capacità di raccolta al 95% è stata in linea con i volumi da gestire**".

"Non possiamo conoscere con precisione le ragioni di questa riduzione del ri-

fiuto”, ha detto Moreschi. “In parte ha sicuramente contribuito una **contrazione del mercato** unitamente alla sovra-raccolta imposta dal Ministero, ma è possibile che negli anni passati l'eccesso di immesso reale dipendesse anche dall'esistenza di **stock esageratamente grandi** che ora sono in fase di esaurimento”. “Calibrare il sistema su obiettivi del 110% non ha più molto senso, e quindi stiamo dialogando costruttivamente con il MASE per verificare la possibilità di **ripristinare obiettivi che non superino il 90% o 95%**. Questo efficientamento ci aiuterebbe a contenere i costi operativi e a non incrementare ulteriormente l'eco-contributo imposto ai consumatori. Mantenendo la struttura attuale questo rialzo sarebbe inevitabile, perché data l'attuale fase geoeconomica i costi operativi sono levitati oltre misura”. “Ovviamente” conclude Moreschi “il sistema deve essere **monitorato di continuo**. Se il rifiuto dovesse nuovamente aumentare in maniera anomala Pneulife sarebbe disponibile a ripristinare immediatamente la sovra-raccolta”.



## RAEE

### Flussi paralleli di RAEE: il Centro di Coordinamento si sta muovendo

Meno 6,2% rispetto ai livelli dell'anno precedente. Questo è il dato risultante dal Rapporto del Centro di Coordinamento RAEE (CDC RAEE) a proposito della raccolta di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) operata nel 2022 dai consorzi dei produttori. Una performance negativa che li allontana dall'obiettivo di intercettare il 65% dell'immesso sul mercato e che è causata, in buona parte, dall'incremento delle **tratte parallele**. Di fronte a questa situazione, il CDC RAEE sta prendendo provvedimenti concreti.

“Tra i più importanti generatori di flussi paralleli ci sono gli installatori” spiega il **Direttore Generale del CDC RAEE Fabrizio Longoni**. “Un mega-segmento di circa centomila microimprese che dopo aver installato gli apparecchi nuovi ritirano quelli a fine vita, che sono a tutti gli effetti dei rifiuti. Purtroppo, larga parte dei casi, **gli installatori non gestiscono correttamente questi rifiuti**, ovvero attribuiscono loro codici ER sbagliati facendoli scomparire dal conteggio generale dei RAEE. Questo rende più difficile per il sistema EPR raggiungere i propri obiettivi di intercettazione”.

Per aggredire il problema, il CDC RAEE ha firmato a febbraio 2023 un **protocollo di collaborazione** con quattro associazioni di categoria che rappresentano le imprese artigiane in Italia: CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI. “L'accordo punta a far emergere il flusso degli installatori adottando due linee d'azione” riferisce Longoni. “Innanzitutto le aziende d'installazione, per

mezzo delle loro associazioni di riferimento, riceveranno tutta la **formazione** e l'**informazione** di cui hanno bisogno per gestire correttamente gli apparecchi da loro ritirati. La seconda linea d'azione punta a far sì che il **comportamento più corretto sia anche quello più comodo e conveniente**. Oggi l'installatore medio trasporta l'apparecchio a fine vita a un centro comunale e ai sensi del DM 65/2010 l'installatore che sceglie questa opzione non fa il formulario rifiuti ma compila un documento di trasporto semplificato. Ma il suo conferimento è spesso difficoltoso in base a condizioni che possono variare di Comune in Comune. Considerando che in questo settore l'impresa tipica è di carattere familiare o poco più, si tratta di un iter decisamente fastidioso da prendere in carico. L'alternativa che offriamo è molto migliore: gli installatori possono creare i loro **luoghi di raggruppamento**, mantenere il regime agevolato e ricevere un servizio di ritiro gratuito che chiude la gestione semplificata con un normale formulario rifiuti. Se lo stock da ritirare supera un certo volume riconosciamo all'installatore che vende il prodotto nuovo al cliente un **premio efficienza**, che il sistema dei produttori di AEE riconosce all'installatore perché viaggiando coi veicoli pieni si genera un risparmio".

"Sia chiaro" sorride Longoni "non si tratta dei fantastiliardi di Paperon de' Paperoni!". "Ma vedere in bilancio una riga nera invece che una riga rossa ha un concreto effetto psicologico. In realtà a far felici gli installatori basterebbe la maggiore comodità del nostro sistema". "I premi di efficienza sono già in vigore da anni in relazione ai luoghi di raggruppamento dei **distributori** che ritirano RAEE domestici con la formula dell'uno contro uno o uno contro zero stabilita dal D.lgs 49/20014. Nel caso dei distributori più piccoli le cifre riconosciute sono simboliche, parliamo di 30 euro a tonnellata. Ma quando i distributori sono più grossi i nostri premi di efficienza possono salire fino a oltre a 100 euro a tonnellata, e abbiamo alcuni soggetti convenzionati che arrivano a mettere in attivo centinaia di migliaia di euro l'anno! Anche su questo fronte possiamo crescere, sono ancora molti i distributori che non hanno aderito al sistema".

"Non si tratta solo di un problema di rendicontazione del sistema EPR" sottolinea il **consigliere di CDC RAEE Marco Ferracin**. "Il vero nocciolo della questione è che le filiere che non sono prese in carico dai Consorzi dei produttori sono **rischiose**. Le filiere dei Consorzi sono **tracciate, certificate, verificate**, e si caratterizzano per **procedure ambientali molto stringenti ed alti standard di sicurezza dei lavoratori**. Ad auditarle periodicamente sono controllori esperti, formati e aggiornati da CDC RAEE. Le filiere extra-EPR invece possono garantire poco o nulla, e l'impatto ambientale e sociale di queste tratte parallele è sotto gli occhi di tutti: a denunciare questi disastri è stata la Commissione Ecomafie, la Commissione Europea e anche Greenpeace".



“Le filiere EPR” evidenzia Ferracin “sono importantissime sul piano ambientale e sociale, ma contribuiscono anche a **rendere più forte e sostenibile il nostro sistema industriale**. Gli impianti selezionati dai consorzi del CDC RAEE sono i più avanzati tecnologicamente e sono in grado di restituire al mercato sotto forma di materie prime secondarie circa il 90% del volume di RAEE in ingresso. Si tratta in prevalenza di ferro, rame, alluminio e plastiche alle quali le industrie, sempre più impegnate a perseguire la sostenibilità ambientale, possono accedere riducendo la dipendenza dalle materie prime vergini”.



## QUESITO

### **DOMANDA:**

Gentile Direttore, ho letto con attenzione il suo articolo relativo alla diminuzione della raccolta di RAEE. Tutto è comprensibile ma mi sembra che manchi un fattore importante: l'autocritica. Dopotutto sono i consorzi dei produttori quelli che non hanno raccolto il sufficiente. Oltre che ad attribuire responsabilità agli altri, come vi state muovendo per risolvere la situazione?

*Stefano Bianchi*

### **RISPOSTA:**

Gentile Sig. Bianchi, la ringrazio per il suo messaggio perché ci ha dato lo spunto per scrivere l'articolo "Flussi paralleli di RAEE: il Centro di Coordinamento si sta muovendo", dove il direttore del CDC RAEE Fabrizio Longoni e il nostro Marco Ferracin danno conto delle iniziative concrete che stiamo mettendo in campo per aumentare le percentuali di raccolta rispetto all'immesso sul mercato. Certo che stiamo facendo qualcosa! L'autocritica fa parte delle nostre procedure di miglioramento continuo! Ma oltre che a operare e identificare strategie di automiglioramento, a volte siamo anche costretti a dire la nostra. Nello scorso numero di *Oltre il Green24* abbiamo offerto una chiara diagnosi di una situazione che è sempre più difficile da sostenere, e per superarla abbiamo avanzato una proposta di buon senso: imporre controlli di filiera rigorosi non solo ai produttori, perché altrimenti rischiano di essere la filiera economicamente meno competitiva, ma a tutti i player della raccolta e del recupero. Il Gruppo SAFE ha messo a disposizione di tutti gli attori della filiera lo strumento di tracciabilità e controllo Ecoguard®.

*Giuliano Maddalena - Direttore del Gruppo SAFE*



# APPROFONDIMENTI

a cura di

**24**ORE  
PROFESSIONALE

## 231

## 231 e sostenibilità: l'integrazione dei fattori ESG nei modelli organizzativi

di Paolo Peroni

Si dice che tra compliance normativa e sostenibilità sussista un rapporto quasi simbiotico di reciprocità. L'impresa - osserva qualcuno - non può definirsi sostenibile se non si dota di una governance capace di orientarne l'operato al pieno rispetto della legalità. Al tempo stesso, la "conformità alla legge" costituisce il prerequisito necessario (ma non sufficiente) per il perseguimento di più alti obiettivi di sviluppo e successo sostenibile, nell'interesse di un pubblico di stakeholder sempre più ampio, non più circoscritto ai soli azionisti e creditori sociali. Proprio per questo, nella redazione e aggiornamento dei codici etici e dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 delle imprese più affermate - i c.d. "Modelli 231", diretti alla prevenzione dei reati - si registra una crescente tendenza a integrare presidi di compliance e politiche ESG in un corpo di regole quanto più omogeneo e coordinato possibile: assetti organizzativi, norme di condotta, regolamenti e processi aziendali vengono sempre più spesso (ri)disegnati nella duplice prospettiva di prevenire i rischi di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed eliminare (o quanto meno minimizzare) i rischi di impatti negativi delle attività aziendali a danno dei diversi portatori di interesse.

Quello che oggi è considerato un esercizio virtuoso di ridefinizione della governance e compliance aziendale in chiave ESG - per talune imprese, come vedremo, strettamente funzionale ad obblighi di rendicontazione di sostenibilità - domani diventerà un percorso metodologico necessario, rispondente a un preciso dovere di diligenza cui, per legge, le grandi società italiane ed europee dovranno, volenti o nolenti, attenersi. Vediamo come e perché.

### **Disegnare il modello organizzativo tenendo conto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità**

Talune norme italiane ed europee in materia di compliance e sostenibilità identificano già oggi punti di contatto evidenti tra politiche di rendicontazione sulla sostenibilità e modelli organizzativi diretti alla prevenzione dei reati.

È il caso, in primo luogo, del D. Lgs. 254/2016 con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/95/UE, meglio nota come “Direttiva Barnier”: in forza del decreto legislativo oggi vigente, talune imprese e gruppi di grandi dimensioni sono tenuti a redigere, per ogni esercizio sociale, una “dichiarazione individuale di carattere non finanziario”. Tale dichiarazione - la c.d. “DNF” - deve essere redatta *“nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta”*, descrivendo (tra l’altro) *“il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi”*. La dichiarazione non finanziaria - prosegue l’articolo 3 - dovrebbe tra l’altro contenere informazioni riguardanti il rispetto dei diritti umani e la *“lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati”*.

Le norme di legge richiamate identificano quindi nei “Modelli 231” la sede per così dire “naturale” e prioritaria in cui (se non tutte, molte) politiche ESG dirette a mitigare gli impatti prodotti dall’attività aziendale potrebbero (o dovrebbero) trovare adeguata e sistematica trattazione o, quanto meno, un esplicito e puntuale richiamo.

Nel solco della Direttiva Barnier, è stata recentemente pubblicata la Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (nota ai più come “Corporate Sustainability Reporting Directive” o “Direttiva CSRD”), indirizzata a un vasto numero di imprese italiane ed europee (dal 1° gennaio 2024, applicabile a tutte le società con più di 500 dipendenti; dall’anno successivo, applicabile a tutte le società con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali; dal 1° gennaio 2026, applicabile anche a tutte le società quotate, ivi comprese le PMI).

La Direttiva CSRD, di cui è atteso il recepimento in Italia entro il prossimo anno, contiene plurimi riferimenti ai modelli organizzativi d’impresa quali strumenti di “governance” della sostenibilità.

L’articolo 19bis, introdotto dalla Direttiva CSRD e recante le nuove disposizioni in materia di rendicontazione ora definita “di sostenibilità”, stabilisce che nella relazione sulla gestione devono essere inserite informazioni necessarie alla comprensione degli impatti dell’impresa sulle questioni di sostenibilità. Tali informazioni - prosegue la norma - devono tra l’altro includere una breve descrizione del “modello” e delle strategie aziendali dell’impresa che indichi, tra l’altro, il modo in cui il modello e la strategia aziendale dell’impresa tengono conto degli interessi dei diversi stakeholder e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità.

È pressoché scontato che, nelle norme di recepimento della Direttiva CSRD

nel nostro ordinamento, sarà nuovamente esplicitato il richiamo ai modelli organizzativi previsti dal D. Lgs. 231/2001, oggi presente nel D. Lgs. 254/2016. Tutte le imprese che sono o saranno soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero tenerne conto e allineare i modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 di cui si siano dotate alle proprie politiche ESG, recependovi codici di condotta, norme di comportamento e procedure diretti non solo alla prevenzione dei reati ma anche al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità perseguiti (e, in particolare, al conseguimento degli obiettivi di eliminazione o mitigazione degli impatti negativi dell'azienda sui diversi stakeholder). Oltretutto, e non è un caso, l'analisi di materialità in ambito ESG viene condotta con modalità molto simili alle tipiche attività di analisi dei rischi - articolate in sessioni di *risk assessment* e *gap analysis* - che contraddistinguono la fase valutativa che precede l'elaborazione o aggiornamento dei Modelli 231.

### **Ambiti di materialità tra sostenibilità e prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001**

Al di là delle affinità metodologiche, molteplici sono anche gli ambiti oggettivi e le materie in cui sostenibilità e prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 si incontrano, fondendosi l'un l'altra.

A norma dell'articolo 3, secondo comma, del D. Lgs. 254/2016 oggi in vigore, la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, l'utilizzo di risorse energetiche, l'impiego di risorse idriche, le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera, l'impatto delle attività aziendali sull'ambiente e sulla salute e sicurezza, la lotta contro la corruzione sia attiva che passiva.

La Direttiva CSRD, una volta recepita dagli Stati Membri, amplierà ulteriormente il perimetro delle materie oggetto di rendicontazione di sostenibilità, ricomprendendovi, tra l'altro, le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici, l'inquinamento, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

Bene. Molte delle materie richiamate dalla Direttiva CSRD (così come alcune di quelle oggi contemplate nel D. Lgs. 254/2016) sono tipicamente oggetto di trattazione nei modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 in cui specifiche procedure devono essere elaborate e applicate proprio al fine di prevenire, nelle medesime aree sensibili sotto il profilo della sostenibilità, la commissione di reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001. Reati presupposto tra cui si annoverano reati ambientali, reati connessi alla violazione delle norme in ma-

teria di salute e sicurezza sul lavoro, reati corruttivi, reati contro la personalità individuale e delitti contro l'industria e il commercio, in strettissima aderenza con le tematiche del mondo ESG richiamate dalla Direttiva CSRD.

Gli ambiti di materialità da presidiare con misure di mitigazione dei rischi di sostenibilità coincideranno sovente con aree di attività a rischio reato in relazione alle quali il Modello 231 dovrà necessariamente dettare principi e norme di comportamento aventi finalità di prevenzione degli illeciti.

In considerazione dei molteplici punti di aderenza, le analisi di materialità e impatto da condursi nel contesto delle politiche di sostenibilità e le attività di risk assessment da condursi in ambito 231 dovrebbero idealmente convergere nell'elaborazione di regole di condotta e procedure di mitigazione dei rischi armonizzate e omogenee, quindi di più agevole attuazione da parte dei diversi destinatari (manager, dipendenti, collaboratori, fornitori) chiamati a comprenderle, osservarle e applicarle.

### **Disegnare il modello organizzativo tenendo conto dei doveri di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità**

L'integrazione dei temi ESG nei modelli organizzativi 231, oggi non necessaria ma fortemente auspicabile, potrebbe rispondere domani a veri e propri obblighi giuridici - quanto meno per le imprese più grandi e strutturate - a seguito dell'approvazione della Direttiva Europea relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, la cui Proposta è stata pubblicata a Bruxelles il 23 febbraio 2022 ed è ora in fase di discussione. Numerosi, ancora una volta, i punti di incontro tra obblighi di diligenza ESG e contenuti prescrittivi da recepirsi o riflettersi nei modelli di prevenzione dei reati. Menzioniamone alcuni. Nel considerando n. 28 della Proposta di Direttiva sui doveri di diligenza ai fini della sostenibilità si legge quanto segue: *“Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti”*.

Il considerando n. 42 prevede che le violazioni dei doveri di diligenza possano essere oggetto di reclamo tramite i canali di segnalazione / whistleblowing approntati dalle società, in stretta analogia a quanto già avviene per le violazioni

dei modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 (e a quanto avverrà anche in futuro, a seguito dell'attesissima pubblicazione del decreto di recepimento in Italia della Direttiva Europea sul Whistleblowing).

Gli stessi principi trovano collocazione prescrittiva all'articolo 5 della Proposta di Direttiva, ai sensi del quale, per l'appunto, gli Stati membri dovranno provvedere a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza - prevede il progetto di Direttiva Europea - dovrà comprendere la descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine; un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società; la descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati.

Le assonanze con i contenuti tipici e l'approccio propedeutico alla elaborazione dei modelli organizzativi 231 sono di immediata evidenza. Ciò che tuttavia contraddistingue le prescrizioni in tema di doveri di diligenza ai fini della sostenibilità contenute nella Proposta di Direttiva sono le sanzioni amministrative e civilistiche previste a carico delle società e dei relativi amministratori che dovessero sottrarsi (a differenza dei modelli organizzativi di prevenzione dei reati la cui adozione, in Italia, è al momento meramente facoltativa, salvo particolari casi). L'interrogativo sorge spontaneo: come si concilierà la discrezionalità nell'adozione dei Modelli 231 con l'obbligatorietà delle politiche aziendali da implementarsi in attuazione dei doveri di diligenza ai fini della sostenibilità? Al di là di questo e altri quesiti della Proposta di Direttiva ancora da sciogliere, l'integrazione tra politiche ESG e finalità preventive 231 attraverso un modello organizzativo armonizzato, in grado di conciliare finalità di prevenzione dei reati, perseguimento di obiettivi di sostenibilità e più agevole rendicontazione delle politiche ESG, rappresenta, oggi, soprattutto un'opportunità. Un'opportunità di semplificazione, certo. Ma anche di più efficace attuazione dei modelli organizzativi di impresa, a vantaggio di tutti i destinatari e portatori di interesse cui le politiche di compliance e sostenibilità si rivolgono. Perché quello di cui tutte le imprese oggi hanno bisogno è la semplicità.



## TESSILE SOSTENIBILE

# Strategia UE per il tessile sostenibile: obbligo di raccolta differenziata

di Daniela Della Rosa e Maria Elena Sarvia

### L'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili è una priorità

La Risoluzione del Parlamento Europeo del 1° giugno 2023 sulla strategia dell'UE per prodotti sostenibili e circolari evidenzia la necessità di intervenire rapidamente regolando la raccolta differenziata dei rifiuti tessili.

In particolare, da tale documento emerge che:

- la produzione tessile mondiale è quasi raddoppiata tra il 2000 e il 2015 e nello stesso periodo la durata di utilizzo degli indumenti è diminuita del 36%;
- si prevede che, entro il 2030, il consumo globale di indumenti e calzature aumenterà del 63%, passando dai 62 milioni di tonnellate attuali a 102 milioni di tonnellate;
- l'abbigliamento rappresenta la quota maggiore del consumo tessile dell'UE (81%);
- la tendenza a utilizzare capi di abbigliamento per periodi sempre più brevi prima di gettarli via è il principale fattore che contribuisce a modelli insostenibili di sovrapproduzione e consumo eccessivo;
- tra il 1996 e il 2018 la spesa media delle famiglie per l'abbigliamento è aumentata, nonostante i prezzi dell'abbigliamento nell'UE, tenuto conto dei tassi di inflazione, siano diminuiti di oltre il 30%;
- nell'UE ogni anno vengono buttati via 5,8 milioni di tonnellate di prodotti tessili, che equivalgono a circa 11 kg a persona, con capi di abbigliamento generalmente indossati in media solo sette o otto volte;
- meno dell'1% di tutti i prodotti tessili a livello mondiale è riciclato.

### La proposta di Direttiva che modifica la Direttiva relativa ai rifiuti

Alla luce di tale allarmante contesto, il 5 luglio scorso la Commissione europea ha proposto una modifica del quadro normativo facente capo alla Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

La proposta di nuova Direttiva ha ad oggetto previsioni volte a responsabilizzare i produttori per l'intero ciclo di vita dei prodotti tessili, promuovendone

la gestione sostenibile e incentivandone la raccolta differenziata in tutta l'UE. Tale proposta individua i "produttori", *inter alia*, in qualsiasi produttore, importatore o distributore o altra persona fisica o giuridica, fatta eccezione per (i) i soggetti che forniscono specifici prodotti tessili e calzaturieri usati; (ii) le imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo non superi i 2 milioni di Euro e (iii) i sarti che, in qualità di lavoratori autonomi, producono prodotti personalizzati. Vengono inoltre indicati specifici criteri di individuazione basati sul territorio geografico di stabilimento dei produttori e sull'introduzione nel mercato europeo dei prodotti tessili.

Con tale proposta la Commissione europea ambisce ad ottenere regimi obbligatori e armonizzati di responsabilità estesa dei produttori di tessili in tutti gli Stati membri, prevedendo costi di gestione dei rifiuti tessili a carico dei produttori per incentivare questi ultimi a generare quantità inferiori di rifiuti e a migliorare la progettazione della produzione tessile.

Gli investimenti in capacità di raccolta differenziata, cernita, riutilizzo e riciclaggio, dei prodotti tessili saranno finanziati con i contributi versati dai produttori tessili. Questi ultimi dovranno designare una c.d. *producer responsibility organisation*, ovvero, un'organizzazione istituita con lo scopo di fornire un servizio di raccolta e riciclaggio dei rifiuti per conto delle aziende che sottoscrivono accordi con questa, al fine di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore previsti dalla proposta di nuova Direttiva.

Entro il 1° gennaio 2025, ciascuno Stato membro dovrà garantire la raccolta differenziata per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei tessili.

Questo intervento ha come obiettivo l'individuazione di prodotti tessili usati che possono essere reimpiegati, favorendo le imprese attive nella loro raccolta e trattamento che beneficeranno di maggiori possibilità e di un più vasto mercato di seconda mano.

Inoltre, tramite la nuova proposta di Direttiva, la Commissione europea ambisce ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo nel settore delle tecnologie innovative per la c.d. *textile circularity*. A ciò si aggiunge il fatto che le nuove disposizioni chiariranno le definizioni di "rifiuto" e di "prodotto tessile riutilizzabile" al fine di arginare le esportazioni di rifiuti mascherate dall'alibi del riutilizzo, andando ad integrare quanto previsto dalla proposta di nuovo Regolamento relativo alla spedizione dei rifiuti in base al quale i rifiuti tessili potranno essere esportati in paesi terzi esclusivamente se gestiti in maniera corretta.

Per garantire una gestione sostenibile delle esportazioni di rifiuti dall'UE verso i paesi terzi, la proposta di nuovo Regolamento prevede, *inter alia*:

- che le esportazioni di rifiuti verso paesi non membri dell'OCSE siano subordinate a una domanda ufficiale del paese di destinazione che dimostri di

- poter recuperare i rifiuti correttamente;
- un elenco dei paesi autorizzati a importare rifiuti dall'UE;
  - il monitoraggio da parte della Commissione europea dei livelli delle esportazioni di rifiuti dall'UE verso i paesi OCSE, nonché l'eventuale sospensione delle esportazioni imposta dalla Commissione europea qualora determinati paesi non dovessero effettuare trattamenti dei rifiuti sostenibili;
  - l'obbligo per le imprese esportatrici dell'UE di effettuare *audit* indipendenti per le loro esportazioni di rifiuti verso paesi non UE.

La proposta di nuovo Regolamento include inoltre misure per contrastare le spedizioni illegali di rifiuti per mezzo di (i) indagini transnazionali condotte dagli Stati membri sul traffico di rifiuti; (ii) un gruppo UE di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti che verrà istituito per rafforzare la cooperazione ed il coordinamento degli interventi contro le spedizioni illegali; nonché (iii) un rafforzamento delle attuali norme in materia di sanzioni amministrative contro le spedizioni illegali.

### **Rifiuti tessili: l'Italia in *pole position***

Dal 1° gennaio 2022, anticipando la normativa europea, l'Italia ha imposto l'obbligo della raccolta differenziata per i tessili per mezzo dell'adozione del D.lgs. n. 116/2020.

Tale decreto prevede, *inter alia*:

- l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore aventi ad oggetto misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre gli impatti ambientali, nonché il successivo riutilizzo;
- l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle modalità di riutilizzo e riciclo;
- l'imposizione di contributi finanziari a carico dei produttori per ciascuna unità venduta o per ogni tonnellata di prodotti tessili immessi sul mercato a copertura dei costi della raccolta differenziata di rifiuti, del trasporto, della cernita e del trattamento necessario per il riciclo ed il riutilizzo dei prodotti tessili;
- una specifica procedura di selezione dei gestori dei rifiuti.

In tale contesto, Confindustria ha presentato un atto di interpello al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica richiedendo un chiarimento circa la possibilità da parte dei consorzi costituiti su base volontaria – che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili – di intraprendere iniziative di raccolta della medesima tipologia di rifiuti presso i punti vendita e sulle eventuali condizioni per svolgere tali attività.

Nel riscontro del 7 febbraio 2023 il Ministero ha chiarito che, nonostante l'ob-

bligo di raccolta differenziata a partire dal 1° gennaio 2022, per la filiera tessile, non vi è ancora un contesto normativo definito, tuttavia, il Regolamento per l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nel settore tessile, con specifico riferimento ad abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e prodotti tessili per la casa, è in fase di avanzata istruttoria.

In risposta al quesito sottoposto da Confindustria, il Ministero ha evidenziato che le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, anche avvalendosi della disciplina stabilita dall'art. 185-bis del D.lgs. n. 152/2006, potranno essere intraprese da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, solo a partire dall'entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile.

Questo virtuoso quadro normativo italiano ed europeo propone soluzioni efficaci per arginare il dilagante fenomeno dei rifiuti tessili ma, dall'analisi della proposta di nuova Direttiva della Commissione europea, nonché del D.lgs. n. 116/2020, emerge la necessità di effettuare ulteriori interventi per definire in maniera più chiara le norme previste dalla proposta di nuova Direttiva e dal decreto legislativo italiano per il riciclo dei prodotti tessili, oltre alla fattibilità tecnica ed economica per guidare un nuovo mercato del tessile e della moda.

## MODA

# Dai materiali al greenwashing: la Ue mette alle strette la moda

di Alexis Paparo, Marta Casadei

Passaporto digitale, divieto di distruggere l'invenduto, etichette che non riportino slogan green bensì dati scientificamente provati sull'impatto del prodotto. Se fino a oggi quelle elencate sono state opzioni o nuovi terreni di sperimentazione per le aziende della moda, a breve potrebbero diventare obblighi di legge. Alcune di esse, infatti, rappresentano capisaldi del regolamento Espr approvato il 12 luglio dal Parlamento Ue e che, dopo la votazione da parte del Consiglio, entro la fine dell'anno dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Altre sono incluse nella pioggia di regole con cui l'Unione Europea punta a trasformare il settore in chiave green.

### La spinta dalle regole

L'Espr, infatti, è solo una delle normative che, inserite nell'ambito della "EU strategy for sustainable and circular textiles" - lanciata nel marzo 2022 dalla Commissione Ue per rendere i prodotti tessili più durevoli, riparabili, riutilizzabili e riciclabili - imprimeranno un cambiamento inevitabile al settore. Un comparto che, allargato ai cosiddetti settori collegati (occhiali, gioielli), in Italia fattura 103 miliardi di euro l'anno. Ma anche un'industria che a livello mondiale è seconda solo a quella petrolifera per impatto ambientale negativo. E che in un certo senso va messa alle strette sul piano normativo: «Il livello di trasformazione dell'attuale modello di business per raggiungere gli obiettivi sovranazionali di decarbonizzazione è enorme - spiega Matteo Capellini, expert associate partner di Bain & Co -. Ad oggi le aziende non vedono una richiesta di mercato tale da "giustificare" un cambio veloce. Quindi il ruolo del regolatore è un motore fondamentale». **Le norme in vigore** Tra le norme già approvate e in vigore spiccano la Corporate sustainability reporting directive, che da quest'anno obbliga le aziende quotate a rendere conto del proprio impatto ambientale attraverso la pubblicazione di report di sostenibilità (attualmente è in corso un confronto con le aziende su modelli standard di report), e il Regolamento sulla deforestazione (Eudr) che impatta anche sulle industrie che utilizzano derivati bovini

come il cuoio e impone alle aziende una rigorosa due diligence per verificare che le materie prime impiegate non siano frutto di deforestazione.

### **Tre proposte chiave**

Ancora allo stato embrionale di proposta, invece, ci sono la Corporate sustainability due diligence directive (Csdd) che stabilisce linee guida che le aziende devono rispettare (ma non si applicherebbe alle Pmi), e la Green claims directive che punta a scoraggiare pratiche di *greenwashing*, introducendo parametri condivisi, scientificamente basati, per le etichette dei prodotti, tutelando così i consumatori. Questi ultimi sono oggetto di un'altra proposta di direttiva: la Empowering consumers for the green transition, depositata il 22 marzo 2022.

### **Il regolamento Ecodesign**

Un capitolo a parte merita il Regolamento Ecodesign (Espr), atteso ai *trialogues* presumibilmente dopo l'estate, che avrà un impatto importante sulle aziende del made in Italy, perché condiziona tutta la vita del prodotto: dalla progettazione allo smaltimento. L'Espr, in un certo senso, ha messo in luce la difficoltà di interpretare tutte le sfaccettature di un settore così complesso. Se l'Italia ha avuto un ruolo di primo piano per esempio nel negoziare l'esenzione di Pmi e micro imprese dal divieto di distruggere l'invenduto, anche se con determinate eccezioni (il riferimento è l'articolo 20, applicabile dopo un anno dalla data di entrata in vigore), alcune istanze presentate dalle varie associazioni tessili (tra cui Euratex, associazione europea delle imprese tessili di cui fa parte Sistema moda Italia) o Camera nazionale della moda, che rappresenta le aziende creative della fascia alta, non sono state per ora accolte.

### **Opportunità o zavorra**

In uno scenario globale come quello in cui produce e opera la moda, il nodo chiave è se queste normative – che sul lungo termine sono un asset importante – possano nel breve periodo minare la competitività delle aziende italiane ed europee in un momento storico in cui la sostenibilità è un obiettivo ma non una prassi negli acquisti di moda.

### **I nodi legali**

Molti capi fast fashion sono prodotti in Nord Africa e Sud Est Asiatico e venduti in Europa a pochi euro ed è sempre in questi Paesi in cui vengono prodotti capi contraffatti. Filippo Arena, partner dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, rassicura sul fatto che ciò che arriva dall'estero dovrà rispettare gli stessi parametri, mentre in merito all'obbligo di passaporto digitale del prodotto, sul quale le associazioni avevano sollevato dubbi legati alle informazioni sensibili,

sottolinea che sarà utile individuare un modello base, che comporterà un'analisi tecnologica e legale per essere in linea con il regolamento già al momento della sua entrata in vigore ed evitare, in tal modo, possibili conseguenze negative. E in materia di segreto aziendale, spiega che «essere trasparenti quanto alla composizione di un prodotto non si traduce nella possibilità di crearne uno identico. C'è di mezzo il know how, e quello non sarà oggetto di *disclosure* ». Allargando il focus, la sfida è quella di dotare i player del settore - e i Paesi membri con le loro peculiarità - non solo di regole, ma anche di strumenti per realizzarle: «Il contenuto di tutte queste proposte va nella direzione giusta - commenta Arena - . Tuttavia questo tipo di normative non impatta allo stesso modo nei singoli stati membri e prevedere, ad esempio, la possibilità per le Pmi di ricevere un supporto finanziario del singolo Stato, è ovviamente connessa alla disponibilità di risorse di quest'ultimo e ciò non aiuta certo a creare un level playing field europeo».

### **Europa apripista**

Secondo Bain il Vecchio Continente farà da apripista globale: «Questo trend rappresenta un'ottima opportunità per l'Europa, che è sede di numerosissime aziende ed un mercato di grandissimo rilievo, e che potrà beneficiare - grazie all'anticipo su cui sta preparando a questa partita - di un vantaggio competitivo. Questa spinta costituirà un incentivo anche per Stati Uniti, Cina, Giappone ed altre geografie ad accelerare da un punto di vista normativo», chiosa Capellini.

## FILIERA EUROPEA DELLE BATTERIE

# Batterie, il quadro per una filiera europea sostenibile e resiliente

di Mauro Calabrese

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale, resilienza e neutralità climatica entro il 2050 fissati dal Green Deal europeo passano attraverso la creazione di una filiera europea delle batterie, che garantisca sostenibilità, efficienza, ma anche indipendenza del mercato europeo in termini di approvvigionamento delle materie prime, di livelli e qualità della progettazione e della fabbricazione dei prodotti, di fronte alla crescita della richiesta sui mercati mondiali.

### Regolamento Ue

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 luglio 2023, L 191/1, il nuovo Regolamento Ue/2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la Direttiva 2008/98/Ce e il regolamento Ue/2019/1020 e abroga la Direttiva 2006/66/Ce, introducendo un quadro normativo armonizzato che regola l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato nell'Unione Europea, dalla produzione al riutilizzo e al riciclaggio, con l'obiettivo di creare una catena di approvvigionamento europea sostenibile e circolare, rafforzando la sostenibilità per le batterie e i rifiuti di batterie, ma garantendo sicurezza e competitività sui crescenti mercati mondiali.

### Unione delle batterie

Nel solco del Green Deal europeo, il Regolamento si pone l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e sociale, durante l'intero ciclo di vita delle batterie, introducendo una normativa unitaria rigorosa applicabile a tutte le categorie di batterie e ai relativi rifiuti, comprese quelle portatili, per i veicoli elettrici, quelle industriali, ma anche le batterie per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione per veicoli e macchinari, cd «Starting Lighting Ignition» (Sli), e quelle utilizzate per mezzi di trasporto leggeri, come biciclette elettriche, ciclomotori elettrici, monopattini elettrici, rafforzando il dovere di diligenza per gli operatori in materia di approvvigionamento delle materie prime utilizzate per le batterie immesse sul mercato.



Il nuovo quadro normativo troverà applicazione per tutte le batterie, di ogni categoria individuata, sia prodotte all'interno del territorio dell'Unione Europea che importate, non rilevando che queste siano incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto o altri veicoli oppure che siano immesse sul mercato o messe in servizio separatamente, trovando applicazione senza che rilevi la specifica progettazione delle batterie per determinati prodotti o siano di uso generale, sempre prescindendo dal fatto di essere incorporate, fornite insieme ai prodotti cui sono destinate o separatamente.

### **Obblighi e obiettivi**

Il corposo provvedimento europeo, dopo 143 «considerando», si compone di 96 articoli, suddivisi in quattordici Capi, oltre a quindici Allegati, dedicati alla restrizione sulle sostanze, alle modalità di calcolo dell'impronta di carbonio, ai parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle diverse categorie di batterie, ricaricabili e non, ai parametri di sicurezza, ai requisiti di etichettatura, marcatura e informazione, ai parametri per la determinazione dello stato di salute e della durata di vita prevista delle batterie, alle procedure di valutazione della conformità Ue e la relativa dichiarazione, nonché all'elenco delle materie prime e delle categorie di rischio, ai calcoli dei tassi di raccolta per rifiuti di batterie portatili e rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri legati alla responsabilità estesa del produttore, ai requisiti in materia di stoccaggio e trattamento, compreso il riciclaggio, alle informazioni da includere nel «passaporto della batteria», ai requisiti per la spedizione delle batterie usate e dei rifiuti di batterie.

La nuova normativa, oltre a modificare la disciplina in materia di rifiuti e sulla conformità dei prodotti, abroga e sostituisce la Direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, che in questi anni ha consentito di raggiungere grandi traguardi in termini di efficienza ambientale delle batterie, attraverso norme e obblighi comuni e armonizzati per gli operatori economici sul tenore di metalli pesanti, sull'etichettatura delle e sulla gestione di tutti i rifiuti di batterie, basati sulla responsabilità estesa del produttore, ma che non è più attuale di fronte alle prospettive di crescita del mercato, che prevede un incremento della domanda fino a 14 volte entro il 2030, spinto dalla diffusione dei veicoli elettrici e dagli obiettivi di risparmio energetico.

### **Ciclo di vita**

Le prospettive di crescita dell'uso di batterie nei settori della mobilità elettrica e dello stoccaggio di energia, quali strumenti per la riduzione delle emissioni di carbonio, richiedono la minimizzazione dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita completo delle batterie, seguendo le regole di categoria relative all'im-

pronta ambientale di prodotto, cd «Product Environmental Footprint Category Rules» (Pefcr) per le batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili, senza dimenticare l'impatto ambientale dell'estrazione e lavorazione delle materie prime come minerali e metalli, la loro lavorazione e l'importazione. Visti gli obiettivi di promozione di un'Economia Circolare delle batterie, con la regolamentazione dell'intero ciclo di vita, il Regolamento prevede precisi obblighi e prescrizioni per l'End of Waste dei prodotti, stabilendo obiettivi e obblighi di raccolta, per il recupero dei materiali e obblighi di responsabilità estesa del produttore, prevedendo appositi punti di raccolta differenziata e la possibilità, entro il 31 dicembre 2027, di introdurre sistemi di restituzione su cauzione per le batterie, ma al tempo stesso migliorando il funzionamento del mercato interno delle batterie, attraverso una concorrenza più equa, soprattutto nei confronti dei produttori stranieri, perché basata su requisiti di sicurezza, sostenibilità ed etichettatura validi per tutti gli operatori.

### **Passaporto delle batteria**

Il Regolamento fissa quindi, tra gli altri, precisi criteri di prestazione, durabilità e sicurezza, restrizioni rigorose per le sostanze pericolose, quali mercurio, cadmio e piombo, l'etichettatura obbligatoria delle batterie, anche relative all'impronta di carbonio, sui componenti e sul contenuto riciclato, prevedendo l'introduzione di un vero e proprio «passaporto digitale della batteria», contenente informazioni relative al modello della batteria e informazioni specifiche relative alla singola batteria, in formato elettronico con un identificativo e un «Qr code» che consentano il collegamento via web, misure che entreranno in vigore entro il 2026, per l'etichettatura, ed entro il 2027 per il codice Qr.

### **Materie prime critiche**

Lo sviluppo sostenibile di una produzione europea di batterie richiede un forte impegno nel reperimento delle materie prime, inserite nell'elenco delle materie prime critiche, come litio, manganese, cobalto, nichel, piombo e altri minerali rari, la cui domanda è in continuo aumento con rischio di esaurimento delle riserve entro il 2030, per non parlare dei costi ambientali, energetici, economici e sociali dell'estrazione e importazione all'estero, da cui discende la necessità di fissare obiettivi di circolarità ed efficienza delle risorse, con un aumento del riciclo e del recupero delle materie prime dalla raccolta dei rifiuti di batterie portatili, che arrivi fino al 63% entro il 2027, crescendo al 73% entro la fine del 2030, con un obiettivo specifico per la raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri almeno del 51% entro la fine del 2028 e 61% entro la fine del 2031.

Dato l'obiettivo complessivo di sostenibilità, circolarità e maggiore efficienza,

passando attraverso il recupero dei componenti essenziali delle batterie dai rifiuti, la nuova normativa fissa precisi livelli di contenuto riciclato delle batterie che usano cobalto, piombo, litio e nichel nei materiali attivi, stabilendo, in particolare, obiettivi di recupero del litio dai rifiuti di batterie del 50% entro la fine del 2027 e dell'80% entro la fine del 2031, obiettivi modificabili dalla Commissione Ue, mediante atti delegati, tenendo conto degli sviluppi tecnologici, del mercato e della futura disponibilità di litio.

### **Riciclato obbligatorio**

Sempre in termini di livelli minimi obbligatori di contenuto riciclato per batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici, il Regolamento prevede di raggiungere obiettivi iniziali del 16% per il cobalto, dell'85% per il piombo, del 6% per il litio e del 6% per il nichel entro il 2031, mentre per le batterie al nichel-cadmio è fissato un obiettivo dell'80% entro la fine del 2025 e per gli altri rifiuti di batterie del 50% entro la fine del 2025. Gli obiettivi devono essere dimostrati attraverso apposita documentazione relativa alla percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e che sia stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo, nonché sulla percentuale di piombo presente nella batteria recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria, per anno di produzione e stabilimento di fabbricazione. Tutti gli obiettivi e gli obblighi, in termini di percentuali di raccolta e riciclo, di utilizzo di materiali recuperati, ma anche di obiettivi di prestazione elettrochimica e durabilità delle batterie, di etichettatura e passaporto della batteria, potranno essere rivisti e rimodulati, anche introducendone di nuovi e più stringenti, dalla Commissione Europea, con appositi atti delegati nel termine di cinque anni dall'entra in vigore del Regolamento.

### **Categorie**

La nuova normativa prevede la distinzione tra le diverse categorie di batterie, dalla progettazione all'utilizzo, indipendentemente dalla composizione chimica, con la classificazione delle batterie usate per la trazione dei veicoli per il trasporto su strada, come una nuova categoria distinta di batterie per veicoli elettrici e introduce la nuova categoria per le batterie usate per la trazione di mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini elettrici, mentre quelle destinate alla trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso quello ferroviario, aereo e per vie navigabili o le macchine mobili non stradali, sono ricomprese nella categoria delle batterie industriali.

Quest'ultima categoria comprende l'ampio gruppo di batterie destinate all'uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione, attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica e in genere ogni batteria con un peso

superiore a 5 kg che non rientri in altre categorie ai sensi del Regolamento, comprese le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici.

### **Prestazioni e durabilità**

La normativa prevede la progettazione e fabbricazione delle batterie in modo da ottimizzarne le prestazioni, la durabilità e la sicurezza, riducendo al minimo l'impronta ambientale, fissa requisiti specifici per la sostenibilità delle batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici, visto come il segmento di mercato che si prospetta in maggior espansione nei prossimi anni.

Il Regolamento prevede quindi il rispetto di precisi parametri di prestazione elettrochimica e durabilità, secondo i valori minimi individuati negli Allegati per le diverse categorie di batterie, stabilendo che entro il 2027 le batterie portatili incorporate negli apparecchi siano rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale, dovendo entro tale termine i produttori adattare la progettazione dei prodotti, con grande impatto sui prodotti di largo consumo, che potrebbe, nel tempo, interessare anche gli strumenti tecnologici di uso quotidiano, come smartphone, tablet e computer portatili, mentre per le batterie per mezzi di trasporto leggeri la norma prevede che siano disponibili come pezzi di ricambio sostituibili da operatori professionisti indipendenti per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato del mezzo.

### **Appalti verdi**

Da sottolineare la previsione dell'articolo 85, che in tema di appalti pubblici verdi, impone alle Pubbliche Amministrazioni di tenere conto, negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie, anche dell'impatto ambientale durante il ciclo di vita, così da ridurre al minimo l'impatto, tenendo conto nei bandi delle specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione che saranno dettagliati dalla Commissione con un futuro atto delegato, sulla base dei requisiti per la sostenibilità stabiliti dal Regolamento.

### **Restrizione delle Sostanze**

La Commissione, tramite il lavoro dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (Echa), potrà prevedere anche l'adozione di apposite misure di restrizione di determinare sostanze utilizzare nella fabbricazione delle batterie o in caso di presenza al momento dell'immissione in commercio o nelle successive fasi del ciclo di vita, come il cambio di destinazione o il trattamento dei rifiuti, laddove emerga un rischio per la salute umana o per l'ambiente non adeguatamente controllato, sempre valutando e analizzando gli impatti socioeconomici e le eventuali alternative.

## RAEE

# Raee Fotovoltaici, la responsabilità estesa del produttore non è retroattiva

di Mauro Calabrese

Dal Consiglio Ue via libera alla bozza di Direttiva europea di modifica della normativa vigente in materia di Raee fotovoltaici, seguendo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue, che ha escluso l'applicazione retroattiva della responsabilità estesa del produttore ai pannelli immessi sul mercato prima del 2012 e alle altre apparecchiature elettriche ed elettroniche aggiunte dopo il 2018.

### Consiglio Ue

Il Consiglio dell'Unione Europe ha dato il via libera il 16 giugno 2023, con alcune correzioni, alla proposta di Direttiva della Commissione Ue di modifica del diritto europeo in materia di raccolta e gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee), in particolare per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, ma applicabili a tutta una serie di prodotti, come i computer o i frigoriferi, testo della proposta che dovrà essere ora negoziato con il Parlamento Europeo in vista della definitiva approvazione.

La proposta di modifica è finalizzata ad adeguare le norme della Direttiva 2012/19/Ue del 4 luglio 2012, sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee), ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella Sentenza della Causa C-181/20, secondo cui il meccanismo della «responsabilità estesa del produttore» (Epr), che prevede il finanziamento da parte dei produttori dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato, non possa applicarsi retroattivamente per quelli immessi sul mercato prima del 2012, così come non possa applicarsi alle altre apparecchiature elettriche ed elettroniche aggiunte nel 2018, valendo solo per i prodotti immessi sul mercato a partire dall'entrata in vigore della normativa europea.

### Direttiva Raee

La nuova Direttiva 2012/19/Ue ha esteso anche ai pannelli fotovoltaici l'am-

bito di applicazione della disciplina dei Raee, a partire dal 13 agosto 2012, oltre a prevedere un «ambito di applicazione aperto», per il quale a partire dal 15 agosto 2018 tutti i prodotti Aee sono stati considerati come rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva, a meno che non ne siano espressamente esclusi, prevedendo al tempo stesso l'applicazione della responsabilità estesa del produttore anche per i prodotti già presenti sul mercato.

### **Corte di Giustizia**

Giunta dinanzi alla Corte di Giustizia Ue, nella Causa C181/20, la legittimità della normativa vigente nella Repubblica Ceca, con la Sentenza del 25 gennaio 2022 la Corte ha preso posizione sulla corretta interpretazione della Direttiva Raee, in particolare dovendo dichiarare parzialmente illegittimo l'articolo 13, paragrafo 1, che introduce un effetto retroattivo ingiustificato, addossando ai produttori l'onere del finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici, anche se immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012, quale data di entrata in vigore della nuova normativa che ha sostituito la Direttiva 2002/96/Ce, al pari dell'ambito di applicazione aperto a ogni altra apparecchiatura elettrica ed elettronica, non espressamente esclusa, a partire dal 15 agosto 2018.

Nel ragionamento dei Giudici di Lussemburgo, prima dell'entrata in vigore della Direttiva Raee, gli Stati Membri erano liberi di scegliere, a norma dell'articolo 14 della Direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, se addossare i costi di gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore dei prodotti, derivandone l'illegittimità della norma successivamente introdotta che addossa ai produttori i costi del trattamento a fine ciclo dei pannelli fotovoltaici destinati a utilizzatori diversi dai nuclei domestici, anche se immessi sul mercato, prima del 13 agosto 2012, sotto la vigenza della disciplina previgente, creando un effetto retroattivo in violazione del principio di certezza del diritto. La Sentenza ha evidenziato che il medesimo effetto retroattivo, giudicato illegittimo, riguarda anche la responsabilità estesa del produttore per i prodotti aggiunti all'ambito di applicazione della Direttiva Raee a partire dall'agosto del 2018 e pertanto, decidendo la Causa, la Corte ha escluso la violazione del Diritto dell'Unione Europea a carico di uno Stato Membro nel quale fosse in vigore una normativa contraria alle disposizioni della Direttiva Raee, ma adottata prima dell'entrata in vigore della stessa, cui non può essere attribuito valore retroattivo e il cui risultato non può essere seriamente compromesso prima di entrare a far parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

## Proposta della Commissione

Sulla scorta dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, la proposta di modifica presentata dalla Commissione punta ad adeguare gli articoli 12, 13, 14 e 15 della Direttiva Raee, escludendo il descritto effetto retroattivo, in modo tale che i singoli Stati Membri prevedano a carico dei produttori almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei Raee provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta, per tutti i prodotti Aee immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005, tranne i pannelli fotovoltaici, per tutti i pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012 e per gli altri prodotti aggiunti all'ambito di applicazione della normativa, successivamente al 15 agosto 2018. Questo sistema di finanziamento diventa la regola per i Raee provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

La modifica prevede, inoltre, che alla responsabilità estesa del produttore si dia attuazione individualmente o tramite adesione a un regime collettivo, oltre alla costituzione di un sistema comune, cui contribuiscano proporzionalmente tutti i produttori attivi sul mercato in rapporto alla quota di mercato, per la gestione dei Raee, diversi dai pannelli fotovoltaici, da prodotti immessi prima del 2005, cd «rifiuti storici», oltre a rafforzare l'obbligo di etichettatura dei prodotti per ridurre al minimo lo smaltimento dei Raee come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, obbligo valido per i pannelli fotovoltaici solo se immessi sul mercato a partire dal 2012.

## Modifiche del Consiglio

Il mandato negoziale approvato del Consiglio conferma la proposta iniziale della Commissione, prevedendo alcune modifiche, così da rendere più chiara la sovrapposizione con le disposizioni della Direttiva Quadro sui rifiuti, sottolineando che gli articoli 8 e 14 della Direttiva 2008/98/Ce trovano, di norma, applicazione alla gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici e dei rifiuti delle Aee che non rientrano più nell'ambito di applicazione della Direttiva 2012/19/UE, per effetto delle descritte modifiche introdotte agli articoli 12 e 13.

Inoltre, per quanto riguarda i rifiuti storici da apparecchiature elettriche ed elettroniche, diverse dai pannelli fotovoltaici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti che svolgono la stessa funzione, il Consiglio sottolinea come il finanziamento dei costi del fine vita debba essere assicurato dai produttori di tali prodotti al momento della loro fornitura, lasciando agli Stati Membri l'alternativa di prevedere una forma di responsabilità, in tutto o in parte, anche a carico degli utenti diversi dai nuclei familiari, laddove per tutti gli altri rifiuti storici, diversi dai pannelli fotovoltaici, il finanzia-

mento dei costi resta a carico degli utenti diversi dai nuclei domestici. In ultimo, il Consiglio prevede che il periodo di recepimento da parte degli Stati Membri delle nuove disposizioni introdotte dalla Direttiva di modifica sia esteso da 12 a 18 mesi, in linea con il termine di recepimento applicato al momento dell'entrata in vigore della Direttiva Raee nel 2012.

### **Negoziazione**

Dopo l'approvazione della posizione del Parlamento Ue, inizieranno i negoziati tra l'assemblea parlamentare e il Consiglio per giungere a una bozza definitiva della Direttiva riveduta, che dovrà quindi essere formalmente adottata da entrambe le istituzioni europee, prima della definitiva entrata in vigore.